

Vasco Vanzini

PREVENZIONE INCENDI / RTV EDIFICI STORICI

Ed. I (02-2021)

ISBN 13 978-88-277-0218-5

EAN 9 788827 702185

Collana **COME FARE PER** (47)

I contenuti sono espressione dell'esperienza dell'Autore ed hanno l'intento soltanto di supportare il progettista nell'applicazione del Codice di prevenzione incendi e delle RTV trattate. Rimane, pertanto, a carico del progettista la selezione della soluzione progettuali da adottare. Si declina ogni responsabilità dall'uso dei contenuti esposti; il lettore utilizza il contenuto del testo ritenendo indenne l'Editore e gli Autori da qualsiasi pretesa risarcitoria.



Prima di attivare Software o WebApp inclusi prendere visione della licenza d'uso.

Inquadrare con un reader il QR Code a fianco oppure collegarsi al link <https://grafill.it/licenza>

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



Pronto GRAFILL
Tel. 091 226679



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

➤	INTRODUZIONE	p.	5
1.	INQUADRAMENTO NORMATIVO	"	7
1.1.	Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.....	"	7
1.2.	Il D.P.R. n. 151/2011	"	8
1.3.	Il «progetto» Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015)	"	9
1.4.	I limiti del metodo prescrittivo	"	10
1.5.	Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale.....	"	11
1.6.	La struttura del Codice	"	12
1.7.	Le Regole Tecniche Verticali (RTV).....	"	13
1.8.	La fine del doppio binario (D.M. 12 aprile 2019)	"	15
1.9.	Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18 ottobre 2019)	"	16
1.10.	Il decreto di allineamento delle Regole Tecniche Verticali (D.M. 14 febbraio 2020)	"	18
1.11.	La Regola Tecnica Verticale V.10 per gli «edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi»	"	19
1.12.	La Guida commentata all'applicazione della V.10 «Edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi»	"	22
2.	GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI	"	23
2.1.	Premessa	"	23

3. V.10. EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, APERTI AL PUBBLICO, DESTINATI A CONTENERE MUSEI, GALLERIE, ESPOSIZIONI, MOSTRE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI – GUIDA E COMMENTARIO	p.	33
V.10.1. Campo di applicazione.....	"	33
V.10.2. Definizioni	"	35
V.10.3. Classificazioni.....	"	36
V.10.4. Valutazione del rischio di incendio	"	38
V.10.5. Strategia antincendio.....	"	41
V.10.5.1. Reazione al fuoco.....	"	41
V.10.5.2. Resistenza al fuoco	"	45
V.10.5.3. Compartimentazione.....	"	48
V.10.5.4. Esodo	"	54
V.10.5.5. Gestione della sicurezza antincendio	"	61
V.10.5.5.1. Piano di limitazione dei danni.....	"	66
V.10.5.6. Controllo dell'incendio.....	"	69
V.10.5.7. Rivelazione ed allarme	"	72
V.10.5.8. Controllo di fumi e calore	"	74
S.9. Operatività antincendio	"	77
V.10.5.9. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	"	78
V.1. Aree a rischio specifico	"	80
4. LA WEBAPP INCLUSA.....	"	81
4.1. Contenuti della WebApp.....	"	81
4.2. Requisiti hardware e software	"	82
4.3. Come accedere alla WebApp.....	"	82
4.4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill (TicketSystem).....	"	82

INTRODUZIONE

Il D.M. del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) 10 luglio 2020 recante «*Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*», pubblicato sulla G.U. n. 183 del 22 luglio 2020, è entrato in vigore il 21 agosto 2020, dopo 30 giorni dalla pubblicazione. Tale decreto potrà essere utilizzato in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali di concerto con il Ministro dell'Interno 20 maggio 1992, n. 569, riferito agli edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, relativo invece agli edifici di interesse storico-artistico destinati a contenere biblioteche e archivi, nel caso in cui i contenitori oggetto di adeguamento progettuale siano aperti al pubblico.

In questa prima fase, è dunque possibile valutare quale strumento normativo possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare, anche se è opportuno tenere bene in conto che le RTV sono destinate, nel medio periodo, a soppiantare le regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, così come, con la fine del cosiddetto «*doppio binario*», il Codice è diventato il riferimento unico per le attività non dotate di regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi.

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, in grado di contenere, in maniera organica, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione «*politica*» della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai *media*, e alle occorrenze del Paese reale.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1.1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro:

- l'elaborazione di norme;
- il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature;
- la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (articolo 15, comma 1); le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (articolo 15, comma 2).

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti e compartimentazioni.

1.2. Il D.P.R. n. 151/2011

La necessità, rilevata a livello europeo, di coniugare l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità, funzione di preminente interesse pubblico, con i principi generali dell'attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, fissati per il nostro Paese dalla «*Legge sul procedimento amministrativo*» n. 241 del 7 agosto 1990, ha condotto, nel settore della prevenzione incendi, all'emanazione del D.P.R. n. 151/2011, recante «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*».

L'obiettivo della semplificazione del Procedimento è stato raggiunto attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che ha portato alla suddivisione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, nelle tre fasce di categoria A, B e C, al fine di modulare gli adempimenti di prevenzione incendi richiesti. L'obiettivo di assicurare tempi rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza necessario, è invece stato conseguito attraverso il principio di sussidiarietà, che ha comportato il trasferimento di parte dei controlli, che venivano precedentemente effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai tecnici abilitati che ora devono asseverare la conformità delle attività soggette, alle norme e ai requisiti di Prevenzione Incendi e di Sicurezza Antincendio richiesti.

Il percorso virtuoso, intrapreso con il D.P.R. n. 151/2011, fondamentale provvedimento di carattere regolamentare, ha poi trovato il suo completamento nel progetto «*Codice di Prevenzione Incendi*», strumento tecnico attraverso cui si è perseguito l'obiettivo di economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

2.1. Premessa

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi che verranno utilizzati, tratti dal Codice di prevenzione incendi.

Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto a fianco della definizione il riferimento al paragrafo relativo.

Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, descritte in altro Capitolo del Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti. Le definizioni della RTO, per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, sono state integrate dal paragrafo V.10.2 della specifica RTV.

A

- **Affollamento** (G.1.9 punto 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (G.1.7 punto 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

Nota – L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.
- **Area di influenza** di un elemento (G.1.7 punto 16): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (*offset*) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza r_{offset} .

C

- **Capacità di compartimentazione in caso d'incendio** (G.1.12 punto 3): attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.

- **Carico di incendio** (G.1.12 punto 4): potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.
- **Carico d'incendio specifico (q_p)** (G.1.12 punto 5): carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m².
- **Carico d'incendio specifico di progetto (q_{fd})** (G.1.12 punto 6): carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione in esso presenti.
- **Classe di reazione al fuoco** (G.1.13 punto 2): grado di partecipazione di un materiale (o di un prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all'incendio.
- **Classe di resistenza al fuoco** (G.1.12 punto 7): intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.
- **Colonna a secco** (G.1.15 punto 1): installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, realizzata con una tubazione rigida metallica, che percorre verticalmente le opere da costruzione, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.
- **Compartimento antincendio** (G.1.8 punto 3): parte dell'opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l'intera opera da costruzione.
- **Corridoio cieco o percorso unidirezionale** (G.1.9 punto 15): porzione di via d'esodo da cui è possibile l'esodo in un'unica direzione.

V.10. Edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi – Guida e commentario

Di seguito, si riporta il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.10.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Commento: il campo di applicazione corrisponde alla individuazione dell'attività 72 del D.P.R. n. 151/2011 limitatamente alla destinazione d'uso come musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, in edifici tutelati e aperti al pubblico, mentre non vengono regolate le «altre attività», comunque aperte al pubblico, contenute nell'allegato al D.P.R. n. 151/2011, esercite in edifici sottoposti a tutela, per le quali è in corso di emanazione una specifica Regola tecnica verticale (es. alberghi, uffici pubblici, locali commerciali, attività sanitarie, locali di pubblico spettacolo e trattenimento).

Dal campo di applicazione della V.10, che non fa riferimento a soglie di superficie, sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività indicate, per le quali la V.10 può comunque costituire utile riferimento. Si rileva inoltre che, nell'individuazione dell'attività 72, il D.P.R. n. 151/2011 non fa riferimento ad esclusioni legate alla temporaneità della manifestazione, contrariamente a quanto indicato per le attività n. 65 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m²) e 69 (locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi).

La V.10 è dunque volta alla protezione degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, e ai beni tutelati in essi contenuti, quindi l'ambito di applicazione è piuttosto ben definito e non può prescindere dalla presenza del provvedimento di tutela ad opera delle Soprintendenze competenti territorialmente.

Si rileva inoltre che il Capo IV del D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 «*Prescrizioni particolari per attività con superficie non superiore a 400 metri quadrati*», consente, ai sensi dell'articolo 13, significative riduzioni delle prescrizioni, nel caso in cui la Soprintendenza competente per territorio accerti se l'attività museale, di galleria, esposizione, o mostra si svolga in locali di superficie comprensiva di servizi e di depositi, non superiore a 400 m². Tali pronunciamenti risultano piuttosto complicati da ottenere, mentre tale opportunità non è contemplata dal D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995, norma prescrittiva tradizionale di prevenzione incendi applicabile alle biblioteche e agli archivi, anche nel caso in cui queste non siano aperte al pubblico (come nel caso dei depositi librari o degli Archivi di Stato o delle Sezioni degli Archivi di Stato soggetti alle Soprintendenze archivistiche).

Occorre pertanto osservare che il D.M. 10 luglio 2020 (V.10) non assorbe completamente il campo di applicazione del D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 e quello del D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995, in quanto questi ultimi possono essere applicati anche ad edifici non aperti al pubblico.

Il Codice di prevenzione incendi e le Regole tecniche verticali ad esso collegate, non prevedono livelli di sicurezza differenti fra le attività nuove, esercite in edifici esistenti e tutelati come l'apertura al pubblico di contenitori storici per attività culturali o anche imprenditoriali e quelle già in esercizio, per le quali, comunque sia il D.M. n. 569 del 20 maggio 1992, sia il D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995 prevedono una mitigazione delle misure per le attività già esercite all'entrata in vigore del provvedimento, relativamente ai materiali di arredo ed un periodo transitorio per l'adeguamento. Entrambi i disposti normativi, confermano comunque la validità dei provvedimenti di deroga già concessi, nonché, i pareri formulati caso per caso e quanto sia già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi, anche se ai sensi dell'articolo 4 punto 2 del D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995, tali provvedimenti dovevano essere confermati entro tre anni dall'entrata in vigore.

Si deve infatti rilevare che nel caso di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, svolte negli edifici tutelati,

l'obiettivo della sicurezza della vita umana deve concorrere con quello della tutela del bene protetto.

Gli interventi di modifica, o di ampliamento, di un'attività svolta in un edificio tutelato esistente, possono attualmente essere progettati applicando il D.M. 18 ottobre 2019 integrato dal D.M. 10 luglio 2020 (V.10), a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare o, in alternativa, è consentito applicare le disposizioni del Codice all'intera attività secondo le indicazioni dell'articolo 2 commi 3 e 4 del D.M. 03 agosto 2015 come modificato dal D.M. 12 aprile 2019.

V.10.2. Definizioni

1. Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Nota – Nei beni immobili tutelati sono compresi gli eventuali arredi di interesse culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti, ...).

2. Museo o galleria: struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.

3. Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici destinati permanentemente all'esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili ed opere d'arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico.

4. Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.

5. Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali d'interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

6. Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati.

Nota – Dal campo di applicazione della presente RTV sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la presente RTV può comunque costituire un utile riferimento.

Commento: con le definizioni di cui al paragrafo V.10.2 viene illustrata la terminologia strettamente legata al campo di applicazione del D.M. 10

luglio 2020, collegandola al decreto legislativo 22 gennaio 2004, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», che attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali (oggi MiBACT) il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale italiano.

Tale provvedimento definisce come bene culturale le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; rientrano, in tale definizione i beni architettonici, le raccolte di istituzioni culturali (quali musei, archivi e biblioteche), i beni naturalistici (come i beni mineralogici, petrografici, paleontologici e botanici) e di interesse storico-scientifico, le carte geografiche, il materiale fotografico (fotografia e negativo) e audio-visivo (pellicole cinematografiche). Vengono altresì considerati di interesse culturale i beni immateriali e i beni paesaggistici.

Nelle definizioni del paragrafo V.10.2, come ripreso nella nota al punto 6, si rileva il carattere permanente dei contenitori, siano essi musei o gallerie, edifici destinati a esposizioni o mostre, biblioteche o archivi, per i quali è applicabile la V.10. Nel caso di attività temporanee, la V.10 può comunque costituire un utile riferimento. Si rileva tuttavia che, nell'individuazione dell'attività 72, il D.P.R. n. 151/2011 non fa riferimento ad esclusioni legate alla temporaneità della manifestazione.

Per quanto riguarda invece i depositi di beni tutelati, si è assistito negli ultimi tempi, a scelte da parte dei direttori e dei curatori museali di apertura al pubblico dei magazzini delle opere d'arte.

Tale attività, che ovviamente comporta modifiche sostanziali alla valutazione del rischio, oltre che alla classificazione dell'area, deve essere oggetto di adeguata progettazione antincendio.

V.10.3. Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le aree dell'attività sono classificate come segue:

- **TA:** locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi;

Nota – Ad esempio: biglietteria, guardaroba, bookshop, caffetteria, sala fotocopie.

- **TC:** aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie >200 m²;

LA WEBAPP INCLUSA

4.1. Contenuti della WebApp

- **Banca dati normativa e giurisprudenza** consultabile attraverso un motore di ricerca, con aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.
- **Modulistica Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco**
 - MOD. PIN 1-2018 VALUTAZIONE PROGETTO
 - MOD. PIN 2-2018 SCIA
 - MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
 - MOD. PIN 2.2-2018 CERT. REI
 - MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
 - MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
 - MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
 - MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
 - MOD. PIN 2 GPL-2018 SCIA
 - MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
 - MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
 - DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA
 - MOD. PIN 3-2018 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 4-2018 DEROGA
 - MOD. PIN 5-2018 RICHIESTA N.O.F.
 - MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA
 - MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
 - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco
 - Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza
 - Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
 - Richiesta omologazione estintori portatili
 - Rinnovo omologazione estintori portatili

- Certificato di prova estintori portatili
- Rapporto di prova estintori portatili

▪ **Glossario dei termini e delle definizioni**

4.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android.
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo.
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

4.3. Come accedere alla WebApp

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0218_5.php

- 2) Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**.
- 3) Cliccare il pulsante **[G-CLOUD]**.
- 4) Cliccare il pulsante **[Vai alla WebApp]** in corrispondenza del prodotto acquistato.
- 5) Fare il *login* con le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**.
Lo scaffale **Le mie App** presenterà tutte le WebApp attive.
- 6) Accedere alla WebApp del prodotto acquistato cliccando sulla relativa copertina.

4.4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill (TicketSystem)

L'assistenza tecnica (gratuita per 365 giorni dall'acquisto) è relativa esclusivamente all'installazione e all'avvio del prodotto (*non è prevista assistenza per il recupero dei dati*), se la configurazione hardware rispetta i requisiti richiesti.

L'assistenza *TicketSystem* è disponibile all'indirizzo **<https://www.supporto.grafill.it>**.

Effettuare il login al *TicketSystem* utilizzando i dati del profilo utente di **www.grafill.it** ed aprire un ticket seguendo le istruzioni.

La cronologia dei ticket resterà disponibile sulla schermata principale del *TicketSystem*.

